

N. 13 _ 20.11.2015

Special Assist

Fiscal
Assist
2015

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

SPECIALE

D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

**“REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8,
COMMA 1, DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23”**

G.U. N. 233 DEL 7 OTTOBRE 2015

PARTE TERZA - LE MODIFICHE AL D.LGS. N. 471/1997

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO DALL'1/1/17

DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997	
La mancata presentazione della dichiarazione Modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap. Si ricorda che anche la dichiarazione tardiva si considera omessa.	
	<i>Art. 15, co. 1, lett. a)</i>
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Mancata presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap	Va dal 120 al 240% delle imposte dovute. Min. 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione va da euro 250 a euro 1.000 (raddoppiabili se c'è obbligo di tenere le scritture contabili)
Dichiarazione omessa, ma successivamente presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (e comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza)	Va dal 60 al 120% delle imposte dovute. Min. 200 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione va da euro 150 a euro 500 (raddoppiabili se c'è obbligo di tenere le scritture contabili)
L'infedele dichiarazione Modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione, ossia in caso di indicazione in dichiarazione di: <ul style="list-style-type: none"> ● reddito o valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato; ● imposta inferiore a quella dovuta; ● credito superiore a quello spettante; ● indebite detrazioni/deduzioni, anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 	
	<i>Art. 15, co. 1, lett. a)</i>
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Dichiarazione infedele	Va dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato
Dichiarazione infedele con maggiore imposta o minore credito accertati complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque inferiori a euro 30.000, ovvero dovuta a errore di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.	La sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato è ridotta di 1/3. Se non c'è danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.
Dichiarazione infedele per mezzo dell'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente	La sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato è aumentata della metà. Dunque dal 135 al 270%.

Mancata indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca Modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di indicare in dichiarazione il canone di locazione in caso di opzione per la cedolare secca.		Art. 15, co. 1, lett. a)
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Mancata indicazione del canone in dichiarazione	La sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute è raddoppiata	
Canone indicato in misura inferiore a quella effettiva	La sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta è raddoppiata	
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997		
La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta Modificato l'art. 2 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si ricorda che si considera omessa anche la tardiva presentazione della dichiarazione.		Art. 15, co. 1, lett. b)
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Mancata presentazione della dichiarazione	Va dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
Dichiarazione omessa ma successivamente presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza)	Va dal 60 al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200 + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta Modificato l'art. 2 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di dichiarazione infedele. La dichiarazione è infedele quando l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato.		Art. 15, co. 1, lett. b)
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Dichiarazione infedele	Va dal 90 al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250 + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
Dichiarazione infedele con utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente	La sanzione dal 90 al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, è aumentata della metà + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
Dichiarazione infedele con ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000	La sanzione dal 90 al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza è ridotta di 1/3 + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
Ritenute non dichiarate, ma versate interamente Modificato l'art. 2 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di ritenute non dichiarate, comunque versate interamente		Art. 15, co. 1, lett. b)
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Ritenute non dichiarate, ma versate interamente	Va da euro 250 a euro 2.000 + 50euro per ogni percipiente non indicato	
Ritenute non dichiarate, ma versate interamente, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Va da euro 150 a euro 500 + 25 euro per ogni percipiente non indicato	

DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997	
Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva Modificato l'art. 5 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale	
<i>Art. 15, co. 1, lett. e)</i>	
La violazione dell'obbligo	Le sanzioni applicabili
Mancata presentazione della dichiarazione	Va dal 120 al 240% dell'Iva dovuta per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Min. 250 euro.
Se la dichiarazione omessa è successivamente presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza)	Va dal 60 al 120% dell'Iva dovuta per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Min. euro 200.
Mancata presentazione della dichiarazione in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • esclusiva effettuazione di operazioni per cui non è dovuta l'imposta; • omessa dichiarazione di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti a Iva; • effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti a Iva e in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. 	Va da euro 250 a euro 2.000. Da euro 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo
Dichiarazione Iva infedele Modificato l'art. 5 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di dichiarazione infedele. La dichiarazione si considera infedele se l'imposta è inferiore a quella dovuta ovvero presenta un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante	
<i>Art. 15, co. 1, lett. e)</i>	
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Dichiarazione infedele	Va dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
Dichiarazione infedele nel caso in cui la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3% dell'Iva, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a 30.000 euro	La sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato è ridotta di 1/3. Dunque dal 30 al 120%.
Dichiarazione infedele se la violazione realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente	La sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato è aumentata della metà Dunque dal 135 al 270%.
Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto Modificato l'art. 5 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva in assenza dei presupposti	
<i>Art. 15, co. 1, lett. e)</i>	
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti	Pari al 30% del credito rimborsato
DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997	
Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva Modificato l'art. 6 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazioni degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'Iva	
<i>Art. 15, co. 1, lett. f)</i>	

La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Obblighi di documentazione/registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva ovvero all'individuazione di prodotti determinati	Va dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nell'esercizio.	
Indicazione, in documentazione o registri, di Iva inferiore a quella dovuta	Da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	
Obblighi di documentazione/registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile ex artt. del D.P.R. n. 633/1973: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 (cessioni beni/prestazioni servizi effettuate da soggetto passivo stabilito in altro Stato UE); • Art. 74, co. 7 (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, pallet) e 8 (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi individuate da alcune voci della tariffa doganale) 	Va dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati/registrati. Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione va da euro 250 a euro 2.000	
Computare illegittimamente in detrazione l'Iva assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa	Pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta	
Reverse charge Modificato l'art. 6 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazioni degli adempimenti connessi all'inversione contabile e la sua impropria applicazione da parte del cessionario/committente nell'esercizio di imprese, arti o professioni		Art. 15, co. 1, lett. f)
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile	
Omissione adempimenti reverse charge ex artt. del D.P.R. n. 633/1972: <ul style="list-style-type: none"> • art. 17; • art.34, co. 6, 2° periodo (acquisto beni/servizi da produttori agricoli non tenuti a fatturazione); • art. 74, co. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, nonché i seguenti articoli del D.L. n. 331/1993: <ul style="list-style-type: none"> • art. 46, co. 1 (fattura intraUE da integrare da parte del cessionario); • 47, co. 1 (registrazione operazioni intraUE) 	Va da 500 euro e 20.000 euro	
Omissione adempimenti reverse charge ex artt. del D.P.R. n. 633/1972: <ul style="list-style-type: none"> • art. 17; • art.34, co. 6, 2° periodo (acquisto beni/servizi da produttori agricoli non tenuti a fatturazione); • art. 74, co. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, nonché i seguenti articoli del D.L. n. 331/1993: <ul style="list-style-type: none"> • art. 46, co. 1 (fattura intraUE da integrare da parte del cessionario); • 47, co. 1 (registrazione operazioni intraUE) 	Se l'operazione non risulta dalla contabilità la sanzione è dal 5 al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro	
Omissione adempimenti reverse charge ex artt. del D.P.R. n. 633/1972: <ul style="list-style-type: none"> • art. 17; 	Cessionario/committente punito con una sanzione da 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente/prestatore.	

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • art.34, co. 6, 2° periodo (acquisto beni/servizi da produttori agricoli non tenuti a fatturazione); • art. 74, co. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, nonché i seguenti articoli del D.L. n. 331/1993: • art. 46, co. 1 (fattura intraUE da integrare da parte del cessionario); • 47, co. 1 (registrazione operazioni intraUE), <p>se, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'Iva relativa a una cessione di beni/prestazione di servizi, è stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione, il cessionario/committente non è tenuto all'assolvimento dell'Iva</p>	<p>Sanzione da 500 a 20.000 euro quando l'applicazione dell'Iva nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è determinata da un intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>
<p>Omissione adempimenti connessi al reverse charge ex artt. del D.P.R. n. 633/1972:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 17; • art.34, co. 6, 2° periodo (acquisto beni/servizi da produttori agricoli non tenuti a fatturazione); • art. 74, co. 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, nonché i seguenti articoli del D.L. n. 331/1993: • art. 46, co. 1 (fattura intracomunitaria da integrare da parte del cessionario); • 47, co. 1 (registrazione operazioni intracomunitarie), <p>se, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'Iva relativa a una cessione di beni/prestazione di servizi, è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta.</p>	<p>Cedente/prestatore punito con la sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.</p> <p>Sanzione da 500 a 20.000 euro quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è determinata da un intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.</p>
<p>Cessionario/committente applica impropriamente l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta</p>	<p>Devono essere espunti il debito computato nelle liquidazioni Iva e la detrazione operata, fermo restando il diritto a recuperare l'Iva eventualmente non detratta ex art. 26, co.3, del D.P.R. n. 633/1972, e art. 21, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992</p>
<p>Cessionario/committente applica impropriamente l'inversione contabile nei casi di operazioni inesistenti</p>	<p>Devono essere espunti il debito computato nelle liquidazioni Iva e la detrazione operata, fermo restando il diritto a recuperare l'Iva eventualmente non detratta ex art. 26, co.3, del D.P.R. n. 633/1972, e art. 21, co. 2, del D.lgs. n. 546/1992. Si applica, inoltre, la sanzione tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro</p>

ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997

<p>Esportazioni Modificato l'art. 7 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazioni relative alle esportazioni</p>		<p><i>Art. 15, co. 1, lett. g)</i></p>
<p>La violazione dell'obbligo</p>	<p>La sanzione applicabile</p>	
<p>Effettuazione di cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie,</p>	<p>Va da euro 250 a euro 2.000</p>	

<p>si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'Iva di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.</p>	
CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997	
Contenuto e documentazione delle dichiarazioni	
Modificato l'art. 8 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni	<i>Art. 15, co. 1, lett. h)</i>
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
<p>Dichiarazione dei redditi, Irap o Iva non redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli</p>	<p>Va da euro 250 a euro 2.000. Si applica la sanzione massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ed il contribuente non abbia provveduto a presentare il modello anche dopo specifico invito dell'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale prevista nell'ambito del regime speciale per i servizi di telecomunicazione dall'art. 74-quinquies, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972</p>	<p>Va da euro 250 a euro 2.000. Si applica la sanzione massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e il contribuente non abbia provveduto a presentare il modello anche dopo specifico invito dell'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta (non più l'allegazione ma solo) la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio</p>	<p>Va da euro 250 a euro 2.000. Si applica la sanzione massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e il contribuente non abbia provveduto a presentare il modello anche dopo specifico invito dell'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Mancanza o incompletezza degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, relativo al contenuto delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta</p>	<p>Va da euro 500 a euro 4.000</p>
<p>Enti creditizi – mancata segnalazione in dichiarazione da parte dell'ente creditizio che non intende applicare il regime pex di cui all'art. 87 di alcuni elementi indicati con provvedimento dell'AE (Art. 113, co. 6 Tuir)</p>	<p>Va da euro 2.000 a euro 21.000</p>
<p>Consolidato - La controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalarlo nella dichiarazione dei redditi (124, co. 5-bis Tuir)</p>	<p>Va da euro 2.000 a euro 21.000</p>
<p>Consolidato - La controllante che intende accedere al regime del consolidato mondiale ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalarlo nella dichiarazione dei redditi (132, co. 5 Tuir)</p>	<p>Va da euro 2.000 a euro 21.000</p>

Società non operative - Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (art. 30, co. 4-quater, della legge n. 724/1994)	Va da euro 2.000 a euro 21.000
ACE - Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 1, co. 8, del D.L. n. 201/2011)	Va da euro 2.000 a euro 21.000
OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997	
Contabilità	
Modificato l'art. 9 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità	
<i>Art. 15, co. 1, lett. i)</i>	
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Non tenere o non conservare secondo le prescrizioni scritte contabili, documenti e registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di Iva, ovvero libri, documenti e registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge tributaria.	Va da euro 1.000 a euro 8.000
Rifiutare, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, di esibire o dichiarare di non possedere o comunque sottrarre all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture	Va da euro 1.000 a euro 8.000
Non tenere o non conservare secondo le prescrizioni scritte contabili, documenti e registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di Iva, ovvero libri, documenti e registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge tributaria	La sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 può essere ridotta fino alla metà del minimo
Rifiutare, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, di esibire o dichiarare di non possedere o comunque sottrarre all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture se le irregolarità nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza	La sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 può essere ridotta fino alla metà del minimo
Non tenere o non conservare secondo le prescrizioni scritte contabili, documenti e registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di Iva, ovvero libri, documenti e registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge tributaria.	La sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 è erogata in misura doppia
Rifiutare, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, di esibire o dichiarare di non possedere o comunque sottrarre all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture se sono accertate evasioni di tributi diretti e Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000	La sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 è erogata in misura doppia

Quando gli obblighi in materia di Iva e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50%, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 633/1972 e 7 del D.P.R. n.542/1999, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972	Va da euro 250 a euro 2.500
Se la dichiarazione dei soggetti Ires sottoposti al controllo contabile non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione	Fino al 30% del compenso della revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250

OBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI– ART.10 D.LGS. N. 471/1997**Operatori finanziari**

Modificato l'art. 10 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi degli operatori finanziari

Art. 15, co. 1, lett. l)

La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Mancata trasmissione dati, notizie e documenti richiesti ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, co. 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 (Banche, poste, società di assicurazione – trasmissione informazioni e documenti su loro clienti) ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.	Va da euro 2.000 a euro 21.000
Violazione obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, co.6, del D.P.R. n. 605/1973 (Banche e altri intermediari finanziari – comunicazioni all'anagrafe tributaria)	Va da euro 2.000 a euro 21.000
Violazione obblighi inerenti alle richieste rivolte alle assicurazioni e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, nonché all'Ente poste italiane	Va da euro 2.000 a euro 21.000
Omissione trasmissione dati, notizie e documenti richiesti ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, co. 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 (Banche, poste, società di assicurazione – trasmissione informazioni e documenti su loro clienti) ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.	Se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi la sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 è ridotta alla metà
Violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, co.6, del D.P.R. n. 605/1973 (Banche e altri intermediari finanziari – comunicazioni all'anagrafe tributaria)	Se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi la sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 è ridotta alla metà
Violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle assicurazioni e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane	Se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi la sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 è ridotta alla metà

ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA– ART.11 D.LGS. N. 471/1997**Obblighi concernenti imposte dirette e Iva**

Modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di alcune violazioni in materia di imposte dirette e di Iva

Art. 15, co. 1, lett. m)

La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
La garanzia per la richiesta di rimborso Iva per importi superiore a 15.000 euro di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 è presentata dalle controllate o controllante, con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione	Va da euro 1.000 a euro 4.000
Mancata presentazione dell'interpello di cui all'art. 11, co. 2, legge n.212/2000, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta	Va da euro 2.000 a euro 21.000.
Mancata presentazione dell'interpello di cui all'art. 11, co. 2, legge n.212/2000, per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta se l'amministrazione respinge la richiesta di disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive	La sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 è raddoppiata
OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART. 13 D.LGS. N. 471/1997	
Omissione di versamenti e indebite compensazioni Modificato l'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di omissi versamenti e altre violazioni nelle compensazioni	
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Omessa esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, di versamenti in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione	Pari al 30% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni è pari al 15% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (salvo ravvedimento operoso) è pari a 1/15 del 15% di ogni importo non versato per ciascun giorno di ritardo (salvo ravvedimento operoso)
Liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis (controllo automatico) e 36-ter (controllo formale) del D.P.R. n. 600/1973, e ai sensi dell'art. 54-bis (controllo automatico) del D.P.R. n. 633/1972.	Pari al 30% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni è pari al 15% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (salvo ravvedimento operoso) è pari a 1/15 del 15% di ogni importo non versato per ciascun giorno di ritardo (salvo ravvedimento operoso)
Ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto (eccetto tributi iscritti a ruolo)	Pari al 30% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni è pari al 15% di ogni importo non versato Per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (salvo ravvedimento operoso) è pari a 1/15 del 15% di

Art. 15, co. 1, lett. o)

	ogni importo non versato per ciascun giorno di ritardo (salvo ravvedimento operoso)
Utilizzo di eccedenza o credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti	Pari al 30% del credito utilizzato (salvo applicazione di disposizioni speciali)
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute. È inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis (controllo automatico) e 36-ter (controllo formale) del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54-bis (controllo automatico) del D.P.R. n. 633/1972	Va dal 100 al 200% della misura dei crediti (no applicazione definizione agevolata di cui agli artt. 16, co. 3, e 17, co. 2, del d.lgs. n. 472/1997)
La garanzia di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 per i rimborsi Iva superiori a 15.000 euro è presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale	Pari al 30% calcolato sulle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale della controllante/controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dalla controllante
EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997	
Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte	
Modificato l'art. 14 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte	
	<i>Art. 15, co. 1, lett. p)</i>
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
Mancata esecuzione, in tutto o in parte, di ritenute alla fonte	Pari al 20% dell'ammontare non trattenuto (salva l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 per il caso di omesso versamento)
DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997	
Incompletezza dei documenti di versamento	
Modificato l'art. 15 del D.lgs. n. 471/1997 con riferimento alle sanzioni previste in caso di incompletezza dei documenti di versamento	
	<i>Art. 15, co. 1, lett. q)</i>
La violazione dell'obbligo	La sanzione applicabile
I documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata	Va da euro 100 a euro 500
Omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione	Pari a euro 100, ridotti a euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST	
Ordinary Assist	Norme e provvedimenti Prassi agenzie fiscali e altri enti Dottrina
 Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Special Assist n.
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio – Parte terza - Le modifiche al D.lgs. n. 471/1997"	
<p>DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP – ART. 1 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La mancata presentazione della dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'infedele dichiarazione - Art. 15, co. 1, lett. a) ✓ L'indicazione del canone in caso di opzione per la cedolare secca - Art. 15, co. 1, lett. a) <p>DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – ART. 2 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ La presentazione della dichiarazione infedele da parte del sostituto d'imposta - Art. 15, co. 1, lett. b) ✓ Ritenute non dichiarate, ma versate interamente - Art. 15, co. 1, lett. b) <p>DICHIARAZIONE IVA E RIMBORSI – ART.5 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Dichiarazione Iva infedele - Art. 15, co. 1, lett. e) ✓ Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile a cui non si ha diritto - Art. 15, co. 1, lett. e) <p>DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE A IVA – ART.6 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva- Art. 15, co. 1, lett. f) ✓ Reverse charge- Art. 15, co. 1, lett. f) <p>ESPORTAZIONI – ART.7 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esportazioni - Art. 15, co. 1, lett. g) <p>CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA – ART.8 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contenuto e documentazione delle dichiarazioni - Art. 15, co. 1, lett. h) <p>OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ– ART.9 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contabilità - Art. 15, co. 1, lett. i) <p>OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – ART.10 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Operatori finanziari - Art. 15, co. 1, lett. l) <p>ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA– ART.11 D.LGS. N. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obblighi concernenti imposte dirette e Iva - Art. 15, co. 1, lett. m) 	13/2015

<p>OMESSI VERSAMENTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE – ART.13 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Omissione di versamenti e indebite compensazioni - Art. 15, co. 1, lett. o)</p> <p>EFFETTUAZIONE RITENUTE ALLA FONTE – ART.14 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Mancata effettuazione delle ritenute alla fonte - Art. 15, co. 1, lett. p)</p> <p>DOCUMENTI DI VERSAMENTO – ART.15 D.LGS. N. 471/1997 ✓ Incompletezza dei documenti di versamento - Art. 15, co. 1, lett. p)</p>	
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Parte seconda - Sanzioni amministrative varie”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta di registro – Art. 17 e 18 ✓ Associazioni sportive dilettantistiche – Art. 19 ✓ Atto di recupero completo di sanzioni e interessi – Art. 20 ✓ Violazioni in materia di certificazione unica – Art. 21 ✓ Enti e delle casse aventi fine assistenziale - obblighi di comunicazione dei beneficiari rimborsi spese sanitarie – Art. 22 ✓ Comunicazione al Sistema tessera sanitaria – Art. 23 ✓ Rettifiche del CAF o del professionista – Art. 24 ✓ Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in caso di accertamento – Art. 25 ✓ Atti ricevuti dai cancellieri – Art. 26 ✓ Imposta ipotecaria e catastale – Art. 27 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni – Art. 28 ✓ Imposta di bollo – Art. 29 ✓ Imposta sugli intrattenimenti – Art. 30 ✓ Fatture per operazioni inesistenti – Art. 31 ✓ Entrata in vigore e abrogazioni – Art. 32 	<u>12/2015</u>
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 “Revisione del sistema sanzionatorio – Le sanzioni penali”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Definizioni utilizzate nel decreto – Art. 1 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2 ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3 ✓ Dichiarazione infedele – Art. 4 ✓ Omessa dichiarazione – Art. 5 ✓ Occultamento o di distruzione di documenti contabili - Art. 6 ✓ Omesso versamento di ritenute – Art. 7 ✓ Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Art. 8 ✓ Indebita compensazione – Art. 9 ✓ Confisca – Art. 10 ✓ Cause di estinzione – Art. 11 ✓ Circostanze del reato – Art. 12 ✓ Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari – Art. 13 ✓ Abrogazioni – Art. 14 	<u>11/2015</u>
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”</p>	<u>10/2015</u>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circoscritte le possibilità di ottenere la sospensione della riscossione - Artt. 1e 15, co. 1 ✓ Somme dovute in base a controlli automatici e formali: la nuova rateizzazione - Art. 2, co. 1 ✓ Somme dovute in base all'accertamento con adesione: la nuova rateizzazione - Artt. 2, co.2 e 15, co.3 ✓ Sanzioni ridotte e rateizzazione delle somme in caso di omessa impugnazione di atti di accertamento e liquidazione - Artt. 2, co.3 e 15, co.3 ✓ Conseguenze dell'inadempimento nel pagamento di somme rateizzate - Artt.3 e 15, co.4 ✓ Pagamenti rateizzati – per la notifica delle cartelle in caso di inadempimento termini di notifica particolari - Art. 4 ✓ Potenziato l'accertamento esecutivo - Art. 5 ✓ Sospese le sanzioni se il mancato pagamento dei tributi dipende da condotta illecita del professionista - Art. 6 ✓ L'imposta di successione si può rateizzare - Art. 7 ✓ Compensazione dell'imposta erariale - Art. 8 ✓ Rideterminati gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - Art. 9 ✓ Più facile ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Art. 10 ✓ In caso di autotutela parziale è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni - Art. 11 ✓ Uniformità delle sospensioni disposte in caso di eventi eccezionali - Art. 12 ✓ Unico(?) tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo - Art. 13 ✓ Notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC - Art. 14 <p>Ulteriore rateizzazione per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione - Art. 15, co. 7</p>	
Decreto Legislativo n. 147 del 14/9/2015 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruling internazionale a più ampio raggio – Art. 1 ✓ Interpello per le imprese che effettuano nuovi investimenti – Art. 2 ✓ Redditi da paesi black list: non vi rientrano quelli percepiti tramite società intermedia non controllata – Art. 3 ✓ Deducibilità più ampia degli interessi passivi per i soggetti Ires - Art. 4 ✓ Deducibili entro il valore normale le spese black list - Art. 5, co. 1 ✓ Interpretazione autentica per il transfer pricing – Art. 5, co. 2 ✓ Interpretazione autentica per l'accertamento del corrispettivo derivante da cessione di immobili e aziende – Art. 5, co. 3 ✓ Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale – Art. 6 ✓ Reddito derivante da attività esercitate in Italia da parte di enti non residenti – Art. 7 ✓ Modifiche alla disciplina CFC - Art. 8 ✓ Spese di rappresentanza – Art. 9 ✓ Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list – Art. 10 ✓ Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero – Art. 11 	09/2015

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato – Art. 12 ✓ Rinuncia da parte dei soci ai propri crediti e Perdite su crediti – Art. 13 ✓ Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti - Art. 14 ✓ Credito d'imposta per imposte pagate all'estero: modificata la disciplina – Art. 15 ✓ Agevolazioni per lavoratori che rimpatriano – Art. 16 	
<p>Decreto Legislativo n. 128 del 5/8/2015 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega fiscale)”</p>	
<p>ABUSO DEL DIRITTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il nuovo principio generale di abuso - Art. 1, co. 1 e 2 ✓ Gli effetti - Art. 1, co. 1 ✓ Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori - Art. 1, co. 1 ✓ Quali sono i vantaggi fiscali “indebiti” e quali, invece, sono leciti - Art. 1, co. 1 ✓ L’interpello all’Agenzia delle entrate - Art. 1, co. 1 ✓ La procedura per l’accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L’atto di accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ L’onere della prova - Art. 1, co. 1 ✓ Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso - Art. 1, co. 1 ✓ Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall’accertamento - Art. 1, co. 1 ✓ Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali - Art. 1, co. 1 ✓ È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi - Art. 1, co. 3 ✓ Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali - Art. 1, co. 4 ✓ Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività - Art. 1, co. 5 <p>RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La denuncia deve intervenire nei termini ordinari - Art. 2, co. 1 e 2 ✓ Decorrenza della nuova disciplina - Art.2, co.3 ✓ Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010 - Art. 2, co.4 <p>REGIME DELL’ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Istituzione del regime di adempimento collaborativo - Art.3 ✓ Chi può aderire - Art.7 ✓ Requisiti per l’accesso- Art.4 ✓ Doveri dell’Agenzia - Art. 5, co.1 ✓ Doveri del contribuente - Art.5, co. 2 ✓ Gli effetti dell’adesione al regime - Art.6 ✓ Modalità di adesione - Art.7 ✓ Si può essere esclusi dal regime - Art.7 ✓ Per l’attuazione si attendono i provvedimenti dell’Agenzia - Art.7 	<p><u>08/2015</u></p>
<p>Decreto Legislativo n. 127 del 5/8/15 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione</p>	
	<p><u>07/2015</u></p>

<p>dell'art. 9, co. 1, lett. d) e g), della legge 11/3/14, n. 23"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture per i soggetti passivi IVA - Art. 1, co. 1 ✓ Disponibili il SDI e le informazioni acquisite dall'AE - Art. 1, co. 2 ✓ Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture - Art. 1, co. 3 – 6 ✓ Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Art. 2, co.1 – 6 ✓ Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi - Art. 3, co. 1 ✓ Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti - Art. 4, co. 1 -3 ✓ Cessazione degli effetti premiali - Art. 5, co. 1 ✓ Abrogazioni - Art. 7, co. 1 	
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up - Art. 4 ✓ Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione - Art. 4, co. 11-novies ✓ Patent box: l'opzione diventa rinnovabile - Art. 5 ✓ Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list - Art. 6 ✓ Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia - Art. 8-bis 	<u>06/2015</u>
<p>Legge 24 marzo 2015, n. 34, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" e "Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"</p> <p>LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' legge il decreto n. 4/2015 - Art. 1, co.1 ✓ Prorogati i termini per l'esercizio della delega fiscale - Art. 1, co. 2 <p>DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4 CONVERTITO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Esenzione IMU dei terreni agricoli montani e parzialmente montani - Art. 1, co. da 1 a 5 bis ✓ Deducibilità dell'IMI di Bolzano e dell'IMIS di Trento dalle imposte sui redditi e dall'Irap - Art. 1 co. 9-ter e 9-quater ✓ Lampedusa: proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari - Art. 1 bis ✓ Produttori agricoli: confermata l'abrogazione delle deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato - Art. 2, co. 1 	<u>05/2015</u>
<p>Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Milleproroghe"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: dietrofront sulla definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art.3 bis ✓ Isola di Lampedusa: prorogata a tutto il 2014 la sospensione degli adempimenti tributari - Art. 10, co.8 ✓ Slitta al 2016 l'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA - Art. 10, co.8 bis ✓ IMUS: partirà dal 2016 - Art. 10, co.11 bis ✓ Sisma Emilia 2012: proroga sospensione del pagamento dei finanziamenti contratti per 	<u>04/2015</u>

<p>pagare tributi - Art. 10, co.11 ter</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CAF: modifiche alla disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'assistenza fiscale - Art. 10, co.12 ter ✓ Contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione: è possibile un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali - Art. 10, co. 12 ✓ Lavoratori che rientrano dall'estero: proroga degli incentivi fiscali al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno: proroga al 31/12/2015 del termine per l'utilizzo in compensazione - Art. 10, co. 12 ✓ Contribuenti minimi: è possibile avvalersi del vecchio regime anche per il 2015 - Art. 10, co. 12 ✓ Voluntary discosure: non si raddoppiano i termini di accertamento per i Paesi black list che stipulano accordi per lo scambio di informazioni - Art. 10, co. 12 ✓ TARI: sono valide per il 2014 le delibere adottate dai comuni entro il 30 novembre - Art. 10, co. 12 ✓ Accise - procedimento penale definito entro l'1/4/10: posticipato il recupero al 31/12/17 - Art. 10, co. 12 ✓ Aumento delle aliquote in materia previdenziale: posticipati i termini - Art. 10 – bis ✓ Imprenditori agricoli: confermata la proroga a tutto il 2015 del regime transitorio di tassazione degli impianti fotovoltaici - Art. 12 	
"Split payment" D.M. 23/1/2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Operazioni interessate - Art. 1 e circolare n. 1/2015 ✓ Ambito soggettivo - Circolare n.1/2015 ✓ Fattura - Art. 2. ✓ Esigibilità dell'imposta - Art. 3. ✓ Versamento dell'imposta - Art. 4. ✓ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA - Art. 5. ✓ Rinvio alle disposizioni generali in materia di Iva - Art. 7. ✓ Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria - Art. 8. modificato dal D.M. 20/2/15 ✓ Efficacia - Art. 9. ✓ Notifica alla Commissione UE - Art. 1, co.632, legge n.190/2014 (Stabilità 2015) e Circolare n.1/2015 ✓ Sanzioni - Circolare n.1/2015 ✓ Split payment e regimi speciali Iva - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e regolarizzazioni - Circolare Telefisco 2015 ✓ Split payment e ritenute - Circolare Telefisco 2015 	<u>03/2015</u>
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 2015)	
IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DELLE PERSONE FISICHE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita - Art. 1, co. 658 e 659 ✓ Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri - Art. 1, co. 690 ✓ Campione d'Italia: franchigia per i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro - Art. 1, co. 691 	<u>02/2015</u>

- ✓ Detrazioni erogazioni liberali ai partiti - Art.1, co. 141
- ✓ Buoni pasto: aumenta a 7 euro la quota non soggetta a tassazione se i buoni pasto sono in formato elettronico - Art. 1, co. 16 e 17
- ✓ TFR in busta paga soggetto a tassazione ordinaria - Art. 1, co. da 26 a 33
- ✓ Proroga per le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica - Art. 1, co. 47 e 48

IMPOSTE SUI REDDITI – I BONUS PER LE PERSONE FISICHE

- ✓ Bonus 80 euro a regime - Art. 1, co. 12 e 15
- ✓ Bonus per i nuovi bebè - Art. 1, co. da 125 a 129
- ✓ Bonus per famiglie con 4 o più figli - Art. 1, co. 130

REDDITI D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

- ✓ Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali - Art. 1, co. 680
- ✓ Deducibile parzialmente l'IMI (Provincia di Bolzano) - Art. 1, co. 508
- ✓ Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei beni immateriali - Patent Box (tassazione agevolata prodotti dell'ingegno) - Art. 1, co. da 37 a 45
- ✓ Regimi fiscali privilegiati - Art. 1, co. 678
- ✓ Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale: regime dei cd. "nuovi minimi" - Art. 1, co. da 54 a 89
- ✓ Deduzioni per erogazioni in favore delle ONLUS da parte di soggetti Ires - Art. 1, co. 137 e 138
- ✓ Scioglimento di società o aziende speciali controllate da PA locali - Art. 1, co. 616

IRAP

- ✓ Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato - Art. 1, co. 20, 24 e 25
- ✓ Credito d'imposta Irap per chi non si avvale di dipendenti - Art. 1, co. 21
- ✓ Irap: si ritorna alle vecchie aliquote - Art. 1, co. 22 e 23

IVA

- ✓ Reverse charge: esteso l'ambito di applicazione - Art. 1, co. 629
- ✓ Aliquota Iva agevolata per e-book - Art. 1, co. 667
- ✓ Disciplina Iva cooperazione allo sviluppo - Art. 1, co. 139 e 140
- ✓ Strutture ricettive unità da diporto (marina resort): Iva agevolata anche per il 2015 - Art. 1, co. 237
- ✓ Comunicazione dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente: eliminato l'obbligo - Art. 1, co. 641
- ✓ Aliquota ordinaria Iva su pellet - Art. 1, co. 711
- ✓ Clausola di salvaguardia: previsto l'aumento di Iva e accise a partire dal 2016 - Art. 1, co. 718 e 719

IMPOSTA REGISTRO – BOLLO – IPOCATASTALI

- ✓ Imposta sostitutiva su finanziamenti speciali: si applica anche a quelli erogati dallo Stato o dalle regioni - Art. 1, co. 660

IUC

- ✓ Esenti dalla Tasi i fabbricati danneggiati dal sisma 2009 in Abruzzo - Art. 1, co. 448
- ✓ Sisma Emilia: i fabbricati distrutti o inagibili sono esenti da Imu fino a giugno 2015 - Art. 1, co. dal 662 al 664

- ✓ Per quest'anno non aumenterà la TASI - Art. 1, co. 679
- ✓ Imu 2014 sui terreni agricoli non più esenti - Art. 1, co. 692
- ACCERTAMENTO**
- ✓ Utilizzo delle informazioni che gli intermediari finanziari comunicano all'anagrafe tributaria - Art. 1, co. 314
- ✓ Introduzione di nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale - Art. 1, co. da 634
- ✓ Ravvedimento operoso: sostanziali modifiche alla disciplina - Art. 1, co. da 635 a 639
- ✓ Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli errori spostano i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e l'accertamento
- ✓ Art. 1, co. 640
- RISCOSSIONE**
- ✓ Procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo - Art. 1, co. da 682 a 689
- ✓ Società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 710
- ✓ Cartelle esattoriali: estesa al 2015 la possibilità di compensarle con crediti commerciali e professionali - Art. 1, co. 19
- ✓ Proroga riscossione enti locali - Art. 1, co. 642
- ✓ Ritenute su ristrutturazioni: raddoppia l'aliquota - Art. 1, co. 657
- ✓ Ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi e aerei - Art. 1, co. 725
- AGEVOLAZIONI E INCENTIVI**
- ✓ Art bonus anche per il sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - Art. 1, co. 11
- ✓ Rientro di ricercatori residenti all'estero: estese le agevolazioni per chi rientra in Italia entro il 2017 - Art. co. 14
- ✓ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: nuova disciplina e abrogazione dei crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo - Art. 1 co. 35 e 36
- ✓ Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate: norma interpretativa - Art. 1, co. 46
- ✓ Crediti d'imposta per enti previdenza e fondi pensione - Art. 1, co. 91 e 92
- ✓ Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator: il Wi-fi è compreso a condizione che sia messo a disposizione dei clienti - Art.1, co 149
- ✓ Tracciabilità della distribuzione quotidiani e periodici - Art. 1, co. 185
- ✓ Credito di imposta relativo alle accise su gasolio per gli autotrasportatori
- ✓ Prevista una riduzione in percentuale dei crediti d'imposta - Art. 1, co. 242
- ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura più alta dal 2015 - Art. 1, co. 384
- VARIE**
- ✓ Tassazione degli enti non commerciali - Art. 1, co. 655 e 656
- ✓ Rimborso imposte sisma Sicilia 1990 - Art. 1, co. 665
- ✓ Rimborsi per operazioni di controllo preventivo - Art. 1, co. 726
- ✓ Esenzione dal bollo auto limitata ai veicoli con più di 30 anni - Art. 1, co. 666
- ✓ Disciplina del 5 per 1.000 Irpef a regime - Art.1, co. 154
- ✓ Regime fiscale dei titoli della Cassa depositi e prestiti - Art. 1, co. 389

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Confermato anche per il 2015 il canone RAI del 2014 - Art. 1, co. 293 ✓ Modifica delle aliquote per i fondi pensione - Art. 1, co. da 621 a 625 ✓ Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaprono i termini ma raddoppiano le aliquote - Art. 1, co. 626 e 627 ✓ Regolarizzazione di soggetti che offrono scommesse con vincite senza essere collegati al totalizzatore nazionale - Art. 1, co. 643 ✓ Aumentate le imposte sul gioco illegale - Art. 1, co da 646 a 648 <p>DISPOSIZIONI NON FISCALI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendita catastale immobili ad uso produttivo - Art. 1, co. 244 e 245 ✓ Regolarità contributiva del cedente crediti - Art. 1, co. 18 ✓ Mutui e finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese: in vista una sospensione del pagamento della quota capitale - Art. 1, co. 246 ✓ Modifiche alla disciplina del settore dell'autotrasporto - Art. 1, co. 247-251 ✓ Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: cambia la definizione di impresa destinataria delle erogazioni - Art. 1, co. 7 e 8 ✓ Tracciabilità dei pagamenti a favore delle società sportive dilettantistiche - Art. 1, co. 713 	
<p>Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Società tra avvocati: modifica alle disposizioni civilistiche - Art. 2 ✓ Estensione delle deduzioni/detraioni previ ✓ ste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito - Art. 7, comma 1 e 2 ✓ Possono accedere al regime dei "nuovi minimi" anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto - Art. 7, comma 3 ✓ Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico - Art. 8 ✓ Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 9 ✓ Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE - Art. 10 ✓ Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati - Art. 24 ✓ Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni - Art. 27 ✓ Riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura - Art. 34 	<p>01/2015</p>